

Comune di Cecina

Provincia di Livorno

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - Presupposto impositivo*
- Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari*
- Art. 4 - Dichiarazioni e Versamenti*
- Art. 5 - Rimborsi e Compensazione*
- Art. 6 - Importi minimi*
- Art. 7 - Funzionario responsabile IMU*
- Art. 8 - Accertamento*
- Art. 9 - Accertamento con adesione*
- Art. 10 - Riscossione coattiva*
- Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*
- Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento*

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.* Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2.* Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1.* Presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Cecina, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
- 2.* Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a queste assimilate, come definite dalla legge e dal successivo articolo 3, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9.

ART. 3
**ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI
O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI
RICOVERO O SANITARI**

- 1.* Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

ART. 4
DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- 1.* Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli ministeriali ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge. Restano valide, se non sono variate le condizioni, le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IMU.
- 2.* L'imposta è versata da ciascun soggetto passivo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 763 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 5
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1.* Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.* Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3.* Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di IMU e TASI.
- 4.* Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 6
IMPORTI MINIMI

- 1.* L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è stabilito in € 12,00.

ART. 7
FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

- 1.* Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della Legge n. 160/2019.

ART. 8
ACCERTAMENTO

- 1.* In materia di accertamento del tributo si applicano le disposizioni, di cui ai commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n° 296/2006, nonché di cui al comma 792 della Legge 27.12.2019, n° 160.
- 2.* La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1.* Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997

ART. 10
RISCOSSIONE COATTIVA

- 1.* Il Comune può utilizzare tutti gli strumenti e le modalità di riscossione coattiva previsti dalla normativa nazionale in materia.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019, viene esteso alla riscossione dei tributi locali e dunque anche dell'IMU, l'istituto dell'accertamento esecutivo; in mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione lo stesso diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

ART. 11
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' possibile concedere dilazioni di pagamento e rateizzazioni qualora, in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o di riscossione coattiva nonché di accertamenti esecutivi, il contribuente si trovi in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento comunale disciplinante la rateizzazione delle entrate.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.